



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "GATTI – MANZONI-AUGRUSO"
Scuola Secondaria di I grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia
Via G. Amendola s.n.c. – 88046 – Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968-462500



Mail istituzionale: czic84400q@istruzione.it – mail PEC: czic84400q@pec.istruzione.it

COD. MECC. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 – COD. FATT. UF7F01

CIRCOLARE n°70

Ai Docenti
Al personale ATA

OGGETTO: modalità di comunicazione e giustificazione dell'assenza per malattia

Si ritiene opportuno ricordare ai dipendenti le corrette modalità di comunicazione e giustificazione dell'assenza per malattia (o visita specialistica), già chiarite nella circolare dirigenziale n°18 del 2024.

Avendo constatato, in taluni casi, modalità non conformi di fruizione di tali assenze, è opportuno richiamare le corrette procedure, disattendere le quali potrà configurarsi come responsabilità disciplinare.

COMUNICAZIONE ASSENZA PER MALATTIA

La comunicazione dell'assenza per malattia e la proroga di un evento già in corso devono essere effettuate, da parte di tutto il personale, telefonicamente (o, qualora sia necessario mediante e-mail) sia all'ufficio di segreteria che presso la sede di servizio al mattino, prima dell'inizio della giornata lavorativa (CCNL 2006/09), ovvero non oltre le 07;45, a prescindere dal turno di servizio. È necessario che l'Ufficio sia informato per tempo dell'assenza, per essere messo in condizione di procedere alle sostituzioni. La telefonata ha valore di fonogramma e come tale viene protocollata. Qualora venga richiesto dall'Ufficio, il dipendente comunicherà il numero di protocollo rilasciato dall'INPS al medico curante. L'omessa comunicazione dell'inizio della malattia risulta un'infrazione suscettibile di sanzione disciplinare. Come statuisce la sentenza Cass. Civ., sez. lav., 04 febbraio 2015, n.

2023 “Ove il contratto collettivo preveda che il lavoratore, che si assenta dal servizio per malattia, abbia l'obbligo di comunicare al datore di lavoro l'inizio della malattia, la omessa comunicazione vale ad integrare una infrazione suscettibile di sanzione disciplinare, essendo irrilevante il fatto che il lavoratore abbia comunque inviato il certificato medico giustificativo dell'assenza”.

COMUNICAZIONE ASSENZA PER VISITA SPECIALISTICA

Il dipendente, in caso di assenza per visita specialistica, per una terapia o per esami diagnostici può chiedere, in base al CCNL Istruzione e Ricerca, una giornata di malattia, possibilmente con un preavviso alla scuola di almeno due giorni (nei casi urgenti, comunque, non oltre le ore 7:45 della giornata lavorative nelle modalità previste per la malattia), specificando l'assenza da casa nelle fasce temporali di reperibilità per la visita fiscale.

Solo per il personale ATA sono previsti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, fruibili su base giornaliera o oraria (da richiedere, possibilmente, con un preavviso di almeno due giorni).

GIUSTIFICAZIONE ASSENZA PER MALATTIA

Le assenze del personale della scuola devono essere giustificate tramite certificato medico in formato telematico.

Il certificato medico è inviato all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'Istituto scolastico.

L'invio telematico effettuato dal medico soddisfa **l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia**”(circolare Funzione Pubblica n°1 del 2010).

Il medico curante, alla restituzione del numero di certificato, rilascia al lavoratore copia cartacea: dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi; del certificato di malattia per l'assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico. In caso di impossibilità per il medico di stampare la certificazione, lo stesso comunicherà al lavoratore, il numero del certificato, attribuito dopo il controllo. Tale numerazione, potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito Internet dell'Istituto (circolare INPS n°60 del 2010).

L'assenza per malattia, se non coperta da certificato medico entro e non oltre cinque giorni dall'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa (art. 17, c.11 CCNL 2006/09) sarà considerata ingiustificata.

GIUSTIFICAZIONE GIORNO ASSENZA PER VISITA SPECIALISTICA

Nel caso in cui l'assenza per malattia sia dovuta all'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, adeguatamente rilasciata dal medico o dalla struttura che hanno svolto la visita o la prestazione, o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. Tale permesso è valido anche nel caso in cui la prestazione sia effettuata da una struttura privata.

La giustificazione del giorno di assenza per visita specialistica avverrà con le stesse modalità previste per la malattia, trattandosi del medesimo istituto giuridico.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Mongiardo
Firmato digitalmente

GIUSTIFICAZIONE DELL'ASSENZA

Ai sensi dell'art. 17 CCNL 2006/09:

“

11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa (...). Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo”.

Il docente, in caso di assenza per visita specialistica, per una terapia o per esami diagnostici può chiedere, in base al comma 16 dell'art.17 del CCNL scuola in vigore, una giornata di malattia in cui si specifica l'assenza da casa nelle fasce di reperibilità per la visita fiscale. Infatti, bisogna prestare attenzione all'articolo 55 -septies , comma 5 -ter , del decreto legislativo 165/2001, aggiunto dall'articolo 16, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 e successivamente modificato dall'articolo 4, comma 16-bis, lettere a), b) e c), del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, in cui si specifica che:

- nel caso in cui l'assenza del docente per malattia sia dovuta per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, adeguatamente

rilasciata dal medico o dalla struttura, che hanno svolto la visita o la prestazione o

trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.

Tale permesso è valido inoltre anche nel caso in cui la prestazione sia effettuata da una struttura privata.

Permesso retribuito e giornata di malattia

Occorre tuttavia precisare che se l'assenza per visita specialistica viene richiesta come una giornata di malattia,

Tutto il personale, docente e ATA, è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle modalità di seguita indicate, per come previsto dalla normativa vigente.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonella Mengiarde

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12